



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 737 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Giuseppa Adamo, Damiano Alberighi, Antonella Alessi, Rosemarie Arena, Serena Baldassarra, Stefania Barlocco, Cristina Bianconcini, Eleonora Bonaretti, Floriana Bossa, Lucia Caggiano, Lucia Calabrese, Paola Calciolari, Caterina Camisa, Angelo Michele Capobianco, Antonietta Carnevale, Anna Carulli, Alessandra Celati, Claudia Cibella, Mirella Cirillo, Maria Coscione, Caterina Cutolo, Antonietta Damiano, Clarissa D'Angelo, Anna Lisa De Gennaro, Tamara De Rueda, Loredana De Simone, Patrizia De Vincenzi, Maddalena Della Corte, Francesca Delli Carri, Sara Di Giorgio, Amanda Dionisi, Chiara Dompè, Rosa Anna Fantasia, Francesca Fiorito, Ilaria Frontino, Francesca Gagliano, Maria Gallo, Graziella Gargano, Stella Genovese, Maria Giuseppe Gioffreda, Maria Cristina Giorgi, Silvia Giuffrida, Elisa Giuliano, Calabrese Giuseppina, Barbara Granitto, Maria Grazia Guarino, Isabella Lanzolla, Valentina Lo Cicero, Luana Lucchese, Immacolata Manna, Emanuela Mantega, Daniela Mariotti, Agata Marzano, Giuseppina Matrone, Irene Mattarelli,

Monica Merolli, Letizia Minutillo, Maria Monaco, Simona Muti, Irene Natali, Monica Nazionale, Irene Nicaso, Elvira Nicita, Federica Paci, Paola Paesani, Tiziana Parrella, Antonietta Petruzzello, Grazia Luisa Pezzulla, Tiziana Piacentini, Maria Chiara Piccolo, Emilia Pignatelli, Katiusha Procino, Francesca Maria Grazia Puglisi, Ivana Raffa, Nicoletta Ranaldi, Nicola Rasulo, Ivana Richichi, Mafalda Rizzo, Elena Rotunno, Silvia Salvatori, Sara Santomauro, Giulia Lucia Scavone, Immacolata Pompea Scipione, Chiara Walli Maria Sorrentino, Mariangela Sportello, Angela Stabile, Silvia Surace, Morena Tamburrino, Mariangela Tarantino, Maria Grazia Tarsia, Silvia Sabrina Tognetti, Danila Tomaino, Margherita Tiziana Tramati, Ilaria Tramontano, Giuseppina Troisi, Valentina Ugnani, Stefania Vaccariello, Anna Valente, Angelina Valletta, Luciana Varriale, Manuela Ventra, Nicoletta Vergari, Pier Paolo Vettori, Francesca Vigliotti, Mariella Vinci, Cinzia Volpi, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Direzione Generale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo + Altri non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

Carola Salvati, Maria Carmela Circelli non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

per l'annullamento

Concorso Riservato Infanzia Primaria - Scuole Comunali Paritarie Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

Concorso Riservato Infanzia Primaria - Scuole Comunali Paritarie

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADAMO GIUSEPPA il 19\10\2019 :

CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico

Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che sulla questione oggetto del giudizio il collegio si è già espresso funditus con le sentenze nn. 2102, 2104, 2115 del 2019, le cui motivazioni si condividono integralmente ex art. 74 c.p.a.

ritenuto che con specifico riferimento alle scuole comunali il collegio si è espresso con la sentenza n. 5756 del 2019 alla quale si rinvia come precedente conforme. In particolare, in tale sentenza si sottolinea che l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della l. n. 62 del 2000 definisce come scuole paritarie le istituzioni scolastiche non statali comprese quelle degli enti locali. Pertanto, le scuole comunali non sono qualificabili come statali e sono quindi espressamente escluse ex lege dal novero di quelle rilevanti ai fini della valutazione delle annualità pregresse;

Occorre d'altro canto evidenziare che la ratio del legislatore con il citato intervento normativo è diretta a eliminare il precariato statale e non quello comunale, in relazione al quale permane la possibilità di fare riferimento ai concorsi ordinari;

ritenuto che le peculiarità della questione di lite giustificano la compensazione delle spese di lite;

ritenuto che sulle descritte argomentazioni non incide l'ordinanza cautelare indicata da parte ricorrente;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio alla luce dell'impugnazione delle graduatorie indicate nel ricorso per motivi aggiunti;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuto che le spese di lite seguano la soccombenza per legge;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare. Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Condanna le parti ricorrenti al rimborso delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente che liquida, per la fase cautelare, nella somma di euro 800,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Raffaele Tuccillo**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**